



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DGPQAI – Pqai 1

Alla c.a. di
ACCREDIA
info@accredia.it

e, p.c.:

Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente
sull'Agricoltura Biologica
LORO SEDI

ICQRF
VICO I
PREF III
PREF II
SEDE

Organismi di Controllo
LORO SEDI

Oggetto: Interpretazione del punto 1.7.1 dell'Allegato II, Parte II 'Norme di produzione animale' del Reg. UE 2018/848.

Con mail del 30 agosto u.s. l'ente di accreditamento Accredia ha chiesto allo scrivente ufficio se, in relazione a quanto in oggetto, il possesso delle *necessary conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali* e l'aver seguito una *formazione adeguata ai fini della corretta applicazione delle norme* del Reg. UE 2018/848, sia un requisito previsto solo per il personale addetto al trasporto e alla macellazione degli animali ovvero da estendere anche al personale impiegato in tutte le fasi dell'allevamento.

Il punto 1.7.1 dell'Allegato II, Parte II del Reg. UE 2018/848 prevede che *'Tutte le persone addette alla cura degli animali e al trattamento di animali durante il trasporto e la macellazione possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali e hanno seguito una formazione adeguata, come previsto in particolare dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al presente regolamento'*.

Lo stesso regolamento prevede al considerando 9) che *il quadro giuridico dell'Unione che disciplina la produzione biologica dovrebbe essere migliorato per includere norme che corrispondano alle grandi aspettative dei consumatori* e, con particolare riguardo alla produzione zootecnica, al considerando 44, che *'le condizioni di stabulazione e le pratiche zootecniche degli animali biologici dovrebbero soddisfare le esigenze comportamentali degli animali e garantire un livello elevato di benessere degli animali, alcuni aspetti del quale dovrebbero andare oltre le norme dell'Unione in materia di benessere animale applicabili alla produzione zootecnica in generale'*.

Alla luce di quanto sopra premesso, atteso che il punto 1.7.1 deve essere da intendersi come una evoluzione di quanto già previsto dal Reg. CE 834/2007 per il quale, all'art.14, paragrafo 1, lettera b) punto ii *"le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali"* si ritiene corretto interpretare il punto in oggetto come segue:

- tutte le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali e hanno seguito una formazione adeguata ai fini della corretta applicazione delle norme pertinenti del Reg. UE 2018/848, e
- tutte le persone addette al trattamento di animali durante il trasporto e la macellazione possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali e hanno seguito una formazione adeguata ai fini della corretta applicazione delle norme pertinenti del Reg. UE 2018/848 nell'ambito della formazione prevista dall'art. 6, paragrafo 4 del (CE) n. 1/2005 del Consiglio e dagli artt. 7 e 21 del Reg. (CE) n. 1099/2009 del Consiglio.

Diversamente, limitare quanto previsto dal punto 1.7.1. su richiamato, al solo personale addetto alla cura degli animali durante il trasporto e macellazione è da ritenersi non in coerenza con quanto riportato nei *consideranda* del Reg. UE 2018/848 richiamati in premessa.

Oreste Gerini

Direttore Generale

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

MASAF - PQAI 01 - Prot. Uscita N.0500615 del 20/09/2023

IL DIRETTORE GENERALE

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

IL DIRIGENTE

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)